



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.152.1/2019

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 10.19.1/2021

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7554]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7554]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7554] SAMASSI – SERRENTI – SANLURI - FURTEI (SU) Progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Samassi-Serrenti" costituito da n. 11 aereogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, nei comuni di Samassi e Serrenti con stazione di trasformazione nel comune di Sanluri ed opere accessorie nei comuni di Samassi, Serrenti, Furtei e Sanluri.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23).
Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022



VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i, è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l’articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *“1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto *“MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato,*



sez. VI n. 3652/2015”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *“Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 5/08/2020, avente ad oggetto *“Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione”*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell’8/03/2022, avente ad oggetto *“Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni”*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante *“DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)”*), in merito all’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che il comma 2-quinquies dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 prevede che *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, relativa al *“Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”. Comunicazioni”*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022, recante *“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, relativa alla “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”. Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione”*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 5/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 7/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).



CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *“Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari”* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”*.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che **Sorgenia Renewables S.r.l.**, con istanza pervenuta alla Scrivente il 21/10/2021, ha chiesto l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto eolico denominato “Samassi Serrenti” composto da n. 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW e relative opere connesse**, ubicato nei comuni di Samassi (SU), Serrenti (SU), Furtei (SU) e Sanluri (SU).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 11 aerogeneratori di cui 6 ubicati nel Comune di Samassi e 5 nel comune di Serrenti e che gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova stazione di trasformazione utente, posta nel comune di Sanluri, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV, che attraversano, lungo la viabilità esistente, i comuni di Samassi, Serrenti, Furtei e Sanluri. La stazione di trasformazione utente riceverà l'energia proveniente dall'impianto eolico a 30 kV e la eleverà alla tensione di 150 Kv. Tutta l'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 150 Kv su una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione a 380/150 Kv della RTN, denominata “Sanluri”. I cavidotti di interconnessione (cavidotti interni) fra gli aerogeneratori e quelli di vettoriamento (esterno) seguiranno in parte il tracciato stradale esistente ricadente nei territori comunali di Samassi, Serrenti, Furtei e Sanluri. Le piazzole che saranno realizzate per le nuove macchine avranno ciascuna una superficie complessiva di 1710 metri quadri, la superficie totale occupata dalle macchine a lavori ultimati sarà pari a 18810 metri quadri. Gli scavi di fondazione delle torri eoliche alte 206 metri al tip, saranno a sezione ampia, di forma parallelepipedica con base quadrata di lato 27 metri e profondità 4,5 metri; il getto riguarderà 11 plinti di fondazione di forma tronco conica con base maggiore avente diametro pari a 23,10 metri e altezza pari a 4,30 metri. L'area di impianto è posta a est dalla S.S. 293 di Giba, ad ovest dalla SS 131 Carlo Felice/E25 e a nord della S.P. 5, viabilità di collegamento tra Samassi e Serrenti. Le aree urbanizzate più vicine a quella di impianto, nello specifico dalle turbine più vicine, sono a



circa 1 chilometro di distanza dal centro abitato di Serrenti e a 1,3 chilometri di distanza da Samassi. Il progetto prevede di sfruttare al massimo le viabilità esistenti con interventi di adeguamento e prevede altresì la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità. Il territorio su cui ricade l'impianto è costituito da zone agricole. Nei comuni in cui ricade il progetto del parco eolico e nell'area di impatto potenziale, sono presenti numerose emergenze archeologiche come anche elementi di pregio e rilevanza storico culturale (tra gli altri indicati dal Proponente, la Chiesa di San Gimiliano a circa 1,8 chilometri dall'impianto, la Parrocchia della Beata Vergine del Monserrato, a circa 2 chilometri dall'impianto, la Chiesa della Beata Vergine Immacolata a circa 2,25 chilometri dall'impianto, la Chiesa di San Giacomo a 2,60 chilometri dall'impianto e il Castello di Sanluri a circa 4,80 chilometri dall'impianto). Il progetto di cui trattasi, in particolare i cavidotti interrati interferiscono direttamente in alcuni tratti con aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lettere da c) a g) del D. Lgs. 42/2004.




Figura 1 – Aerogeneratori tipo

Potenza massima	Altezza massima al fulcro	Altezza massima al TIP	Diametro rotore	Frequenza massima di rotazione
6,00 MW	125,00 m	206,00 m	162,00 m	4,30-12,10 rpm

Tabella 1 - Caratteristiche degli aerogeneratori

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM.RU.U.0071560 dell'8/06/2022, ha comunicato "... la procedibilità



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi non tecnica e dell'Avviso al Pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (d'ora innanzi ABAP), con nota prot. n. 21966 del 10/06/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che Sorgenia Renewables S.r.l. il 18/10/2021 ha trasmesso istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Allegato n. 1).

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.71560 dell'8/06/2022 (cfr. Allegato n. 2), ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del relativo avviso (cfr. Allegato 3), del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dalla data della medesima nota dell'8/06/2022, avendo quindi verificato la procedibilità dell'istanza VIA.

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8429>
[ID_VIP 7554].

Il progetto oggetto della succitata istanza, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006.

A riguardo, si evidenzia che, qualora sia necessario acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica".

Pertanto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di verificare ed esplicitare la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 [recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)"], predisponendo nel proprio parere endoprocedimentale di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame.

Si fa presente che, come evidenziato dal MiTE nella nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.71560 dell'8/06/2022, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame si applicano i tempi e le modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per i progetti di cui al



citato art. 8, c. 2-bis.

Si precisa, inoltre, che l'istruttoria tecnica di VIA viene svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE, insediatasi il 18/01/2022.

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla sopra citata normativa, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi (anche con riferimento a quanto sopra chiesto in merito alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione al Ministero della transizione ecologica della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del concerto del Direttore Generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo, e co. 2-quinquies.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24637 del 30/06/2022, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza di trasmettere il relativo parere di competenza.

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza secondo quanto previsto dall'art. 36,



comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti". Di conseguenza, considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies è stabilito che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", si deve qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 24740 del 4/07/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n. 21966 del 10.06.2022, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 21845 del 14.06.2022, con la quale si richiede il parere endoprocedimentale relativo al progetto che prevede la realizzazione di un parco eolico e relative opere connesse nei comuni di Samassi, Serrenti, Sanluri e Furtei, si comunica quanto segue.

Vista la documentazione pubblicata nel sito internet del MiTE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Info/8429>, relativa al progetto presentato dalla ditta Sorgenia Renewables S.r.l., secondo cui si prevede l'installazione di n. 11 nuovi aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 66 MW e che, nello specifico, saranno installati n. 6 aerogeneratori nel comparto nord-orientale del territorio comunale di Samassi, e n. 5 aerogeneratori nel comparto nord-occidentale del Comune di Serrenti al confine col territorio di Samassi, gli aerogeneratori saranno collegati con la nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Sanluri, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV, che attraverseranno il territorio comunale di Furtei principalmente lungo la S.P. 197, e la stazione di trasformazione utente riceverà l'energia proveniente dall'impianto eolico a 30 kV e la eleverà alla tensione di 150 kV, esaminati gli elaborati progettuali questa Soprintendenza fornisce il parere endoprocedimentale di competenza.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Samassi

Il progetto prevede l'installazione di n. 6 aerogeneratori nel comparto nord-orientale del territorio comunale di Samassi, al confine con il comune di Serrenti. Nell'area interessata dalle opere in progetto e nelle zone contermini non sono attestati vincoli di natura archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Comune di Furtei



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

- il nuraghe Sassuni e il villaggio nuragico di is Bangius a Furtei, vincolato ai sensi della Legge n. 1089 del 1039 con D.M. del 31.10.1985, distante dall'areale del vincolo diretto circa 100 m a est dalla derivazione sinistra della S.S. 197 verso Sanluri per i cavidotti del parco eolico. Dista 6700 m circa dall'aerogeneratore SR10.

E' stata avviata la dichiarazione di interesse culturale per i seguenti siti:

- Nuraghe Bruncu Pubusa con insediamento nuragico e romano a Serrenti, distante circa 442 m a sud dall'aerogeneratore SR06 del parco eolico;
- Area Nuraghe Bruncu Siliqua (A) e insediamento romano a Serrenti, all'interno dell'area nuragica di "Bruncu Siliqua" PUC di Serrenti rev. 2004 n. 9, distante circa 372 m a nord dall'aerogeneratore SR07 e 760 m a sud-est dall'aerogeneratore SR09 del parco eolico;
- Nuraghe Monte Mannu, a nord dell'abitato distante circa 1022 m a est della S.S. 131, a circa 1800 m dalla SR11;
- Nuraghe Bruncu su Castiu a Serrenti, PUC di Serrenti rev. 2004 n. 4, distante circa 1690 m a sud dell'aerogeneratore SR07 del parco eolico;
- Nuraghe Santu Brai (o Cuccuru San Biagio) a Furtei, distante circa 120 m a nord dalla derivazione destra della complanare alla S.S. 131 per il cavidotto del parco eolico, dista da SR10 circa m 2480;
- Nuraghe Bruncu de Didus, a Furtei, distante circa 890 m a sud-est dalla derivazione destra della complanare alla S.S. 131 per i cavidotti del parco eolico, dista m 1430 dall'aerogeneratore SR11;

A1 b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio i seguenti siti e aree a rischio archeologico nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

Comune di Samassi

- area archeologica Su Srintu (n. 23 carta rischio archeo – relazione preventiva) a circa 570 m a SW da turbina SM01;
- area a rischio per la presenza di tracce di un insediamento di età preistorica in loc. Riu Porcu / Sant'Anna a circa 1.280 m a SW della turbina SM01 e a circa 900 m a W della turbina SM04;
- area a rischio per possibili resti di un insediamento nuragico in loc. Palazziu, a circa 1.300 m a SW della turbina SM04.

Comune di Serrenti

- Area archeologica di Bruncu is Domus, PUC di Serrenti rev. 2004 n. 8, distante circa 950 m a sud dal cavidotto per l'aerogeneratore SR07 e 1200 m a sud dall'aerogeneratore SR07 del parco eolico;
- Sepolture punico-romane di Perdalba (Bruncu sa Casa), distante circa 1290 m a sud dall'aerogeneratore SR07 del parco eolico;
- Nuraghe Porcedda a Serrenti, distante circa 350 m a est dall'aerogeneratore SR10 del parco eolico;
- l'insediamento bizantino e chiesa bizantina (?) di Santu Stevini a Serrenti, distante circa 240 m a nord-ovest dall'aerogeneratore SR10 del parco eolico e nell'areale limitrofo al relativo cavidotto;
- l'insediamento romano di Gutturu Marongiu a Serrenti, distante circa 110 m a sud-ovest dall'aerogeneratore SR11 del parco eolico e nell'areale limitrofo al relativo cavidotto;

10



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022

f

- le terme romane di Santusangius a Serrenti, distante circa 654 m a ovest dall'aerogeneratore SR07 del parco eolico e limitrofo ai cavidotti per aerogeneratori SR07 e SR09;
- l'insediamento nuragico e punico-romano di Mitza Maria Frongia a Serrenti, distante circa 420 m a nord-ovest dall'aerogeneratore SR07 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali di età romana di Gianni Acca (B) a Serrenti, distanti circa 475 m a sud-ovest dall'aerogeneratore SR09 del parco eolico;
- un'«officina di ossidiana» di Bruncu Siliqua (B) a Serrenti, all'interno dell'area nuragica di "Bruncu Siliqua" PUC di Serrenti rev. 2004 n. 9, distante circa 514 m a nord dall'aerogeneratore SR07 del parco eolico;
- sepolture punico-romane di Bruncu Siliqua (C) a Serrenti, all'interno dell'area nuragica di "Bruncu Siliqua" PUC di Serrenti rev. 2004 n. 9, distanti circa 735 m a nord dall'aerogeneratore SR07 del parco eolico e limitrofo ai cavidotti della complanare ovest;
- area di dispersione di materiale Gianni Acca (A) a Serrenti, distante circa 292 m a nord-est dall'aerogeneratore SR09 del parco eolico;
- Nuraghe e area funeraria Monti Crastu a Serrenti, a nord dell'abitato distante circa 410 m a est della S.S. 131;
- Insediamento punico-romano Stampaxinu a Serrenti a est della S.S. 131, distante circa 103 m dai cavidotti del parco eolico;
- Nuraghe Genna Serrenti con insediamento nuragico e insediamento e sepolture punico-romane a Serrenti a est della S.S. 131, distante circa 500 m dai cavidotti del parco eolico;
- Insediamento prenuragico e nuragico a Serrenti a est della S.S. 131, distante circa 855 m dai cavidotti del parco eolico;
- Insediamento romano di Gutturadroxu a Furtei al confine con Furtei a est della S.S. 131, distante circa 420 m dai cavidotti del parco eolico;

Comune di Furtei

- Nuraghe sa Conca Manna a Furtei, distante circa 85 m a sud-ovest dalla derivazione destra della complanare alla S.S. 131 per i cavidotti del parco eolico;
- il villaggio medievale di Nuraxi a Furtei, distante circa 200 m a nord dalla derivazione destra della complanare alla S.S. 131 per i cavidotti del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu su Sensu II e relativo insediamento a Furtei, distante circa 745 m a sud dalla S.S. 197 per i cavidotti del parco eolico,
- nuraghe Nuraxi Ois a Furtei, distante circa 70 m a est dalla S.S. 197 per i cavidotti del parco eolico;
- nuraghe Perda Zoccu a Furtei, distante circa 345 m a est dalla S.S. 197 per i cavidotti del parco eolico;
- domus de janas Riu Monte Cresia-Riu de Forada a Furtei, distante circa 1470 m a sud derivazione destra della complanare alla S.S. 131 per i cavidotti del parco eolico;
- resti di età nuragica in località Monte Cresia a Furtei, distante circa 1475 m a sud derivazione destra della complanare alla S.S. 131 per i cavidotti del parco eolico;
- resti di età medievale a Monte Santu Miali (distrutto?) a Furtei, distante circa 1475 m a est derivazione destra della complanare alla S.S. 131 per i cavidotti del parco eolico;

Comune di Sanluri

- nuraghe Geni per cui è in corso la procedura di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 13 del D.Lgs. 42/2004 a circa 420 m dal cavidotto interrato;
- territorio Sanluri nuraghe Fenu (n. 23 carta rischio archeologico) a circa 910 m da stazione

11



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

utente;

- territorio Sanluri nuraghe Bruncu Masonis Bacca (n. 24 carta rischio archeologico) a circa 550 m da stazione utente.

A2.ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Il parco si inserisce in un'area a forte vocazione agricola che anche nell'antichità è stata interessata da una forte occupazione antropica. L'insediamento umano vanta una continuità dall'età pre-protostorica all'età storica. Interessante il dato dei nuraghi, che tra il territorio di Serrenti e Furtei mostrano una concentrazione importante e maggiore rispetto ai territori dei comuni limitrofi e soprattutto, come si evince dove sono state fatte indagini archeologiche mirate, hanno restituito una continuità di vita in fasi del VI-IV secolo a. C. non comune per gli insediamenti nuragici. Sono fasi di trasformazione per le comunità locali non sempre chiare per l'archeologia e pertanto di grande valore storico archeologico, qualora indagate scientificamente.

Il dato si evince dalla ricchezza del quadro archeologico descritto nel paragrafo precedente. Vista la densità di insediamenti antichi, i beni e le emergenze archeologiche in particolare dei territori di Serrenti e di Furtei finiscono necessariamente per essere ricompresi nell'area parco e gli aereogeneratori e i cavidotti si trovano in alcuni casi molto vicini ai siti archeologici.

In alcuni casi la vicinanza è particolarmente significativa (Nuraghe Bruncu Pubusa con insediamento nuragico e romano a Serrenti, distante circa 442 m a sud dall'aerogeneratore SR06 del parco eolico; area Nuraghe Bruncu Siliqua (A) e insediamento romano, distante circa 372 m a nord dall'aerogeneratore SR07 e 760 m a sud-est dall'aerogeneratore SR09 del parco eolico; Nuraghe Porcedda a Serrenti, distante circa 350 m a est dall'aerogeneratore SR10 del parco eolico; sito di Is Bangius, (decreto del 31/10/1985), posto a ca. 225 m dal cavidotto, noto in letteratura per aver restituito un importante quantitativo di ceramica di importazione del VI secolo a. C. (buccheri), unitamente ad altri materiali che attestano l'esistenza di un sito pluristratificato.

Estremamente ravvicinata all'area di posizionamento degli aereogeneratori l'area archeologica di Guttura Marongiu, che dista circa 250 metri dall'aereogeneratore SER 11.

Nel progetto si evidenzia che i cavidotti passeranno prevalentemente nelle carreggiate stradali esistenti, ma non esclusivamente in quanto si rilevano tratti di cavidotti che si posizionano in aree non carrate, e inoltre non è chiaro se per il posizionamento degli aereogeneratori sarà necessario aprire nuove piste o ampliare la carreggiata stradale.

Il dato risulta rilevante, anche al fine di considerare il rischio archeologico, che in molti casi si presenta alto soprattutto per il fatto che i siti archeologici sono interrati e non è possibile perimetrare correttamente i depositi.

La geomorfologia prevalentemente pianeggiante del territorio ... a Samassi e Serrenti rende necessariamente forte l'interferenza visiva dei beni archeologici con gli aereogeneratori posizionati a breve distanza, come è rilevabile dalle stesse fotosimulazioni.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

In relazione al parco eolico in oggetto, considerato l'impatto visivo che le pale avranno sui siti archeologici come specificato nei precedenti paragrafi;

valutata la vicinanza agli aereogeneratori a molti siti archeologici non ancora oggetto di indagini sistematiche, ma che per lo stato di conservazione si prestano a essere avviati a processi di fruizione;

vista la prossimità dei cavidotti a molte aree archeologiche o ad aree di dispersione di materiali; considerato che tratti di cavidotto passano in aree non carrate;

12



considerata che non si evince se verranno allargate le carreggiate esistenti e se verranno aperte nuove piste per il trasporto degli aereogeneratori;

si richiede che sia puntualizzato l'impatto sul sottosuolo che avrà il progetto al fine di valutare le misure di archeologia preventiva che questa Soprintendenza dovrà applicare in relazione alle opere;

inoltre si richiede un ridimensionamento del progetto, al fine di eliminare la estrema prossimità di alcuni aereogeneratori come descritti nei precedenti paragrafi ai siti archeologici, nonché di eliminare gli impatti visivi maggiori che vengono confermati anche dalle fotosimulazioni.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

In applicazione alle disposizioni del decreto interministeriale DM 10 settembre 2020 (Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), il parere di questa Soprintendenza considera il regime vincolistico che interessa l'area vasta: nello specifico l'analisi degli impatti e la valutazione delle eventuali interferenze sono state svolte sulla scorta della ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti ai sensi del D.lgs. 42/2004 rinvenibili in un raggio massimo di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (10,3 km) come previsto nel punto 3.1 dell'allegato 4 del medesimo decreto;

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area di intervento non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico. I perimetri delle più vicine aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 si trovano oltre l'areale considerato;

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area vasta considerata è caratterizzata dal reticolo idrografico afferente al bacino del Rio Flumini Mannu, in parte intercettato dalle opere di rete. I corsi d'acqua che ricadono all'interno dell'areale considerato, tutelati per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. c) (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...)) e le relative sponde o piedi d'argini per una fascia di 150 m ciascuna) del D.lgs. 42/2004, sono:

- Flumini Mannu;*
- Riu Cardaxius;*
- Riu Estius;*
- Riu Sa Mela;*
- Riu Lanessi;*
- Riu Piras;*
- Torrente Gola de Scala Piccia;*
- Torrente Cannedu.*

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. m) si rimanda alla prima parte della presente relazione.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

L'area oggetto di intervento ricade al di fuori degli ambiti di paesaggio individuati dal PPR, trattandosi di ambito territoriale interno non direttamente pianificato.

Per le aree interessate direttamente dall'intervento non esistono dispositivi di tutela paesaggistica oltre al vincolo riferito alla tutela dei corsi d'acqua disposto in osservanza dell'art. 143 c. 1 lett. d) del

D.lgs. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. h) (fiumi e torrenti), relativo alla presenza dei fiumi e torrenti menzionati nel precedente paragrafo, oltre ai seguenti:

- Riu Tistivillus;
- Gora Su Nuraxi;
- Riu Perda Longa;
- Riu Monte Miali;
- Riu Filix;
- Riu Porcus.

Il parco eolico Samassi – Serrenti ricade al di fuori della fascia costiera, in prossimità dei centri urbani di Samassi, Serrenti oltre a quelli di Sanluri, Furtei (interessati direttamente dalle opere di rete), Segariu, Samatzai, Pimentel, Nuraminis nell'aera vasta i cui centri di prima e antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 e per effetto dell'art. 51, c. 1, lett. a) delle NTA del PPR.

Il parco si trova a breve distanza dalla Zona Speciale di Conservazione denominata Monte Mannu Monte Ladu.

Infine, in riferimento all'assetto ambientale il nuovo parco eolico occupa un territorio a vocazione agricola classificato, prevalentemente, come area di colture erbacee specializzate.

B.1.d. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Non vi sono beni architettonici o complessi monumentali che ricadano direttamente nelle aree di cantiere o nelle immediate vicinanze.

Si segnala il patrimonio architettonico presente dei borghi più prossimi all'area di progetto, Samassi e Serrenti, riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o tutelato in attesa della verifica di interesse di cui all'art. 12.

Per l'identificazione dei beni archeologici si rimanda al paragrafo A della presente relazione.

Si segnala infine che il parco eolico non è visibile da siti di grande interesse culturale presenti nell'areale di riferimento quali, per esempio, il borgo di Sanluri con il Castello medievale.

B.2. **ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

Il nuovo parco eolico, costituito da 11 aerogeneratori di altezza complessiva 206 m e potenza unitaria di 6 MW, occupa un'ampia area pianeggiante situata nella regione del Medio Campidano. Ad eccezione delle lievi ondulazioni collinari che delimitano verso ovest la piana campidanese, la scarsità di punti in elevazione significativi riduce, visivamente, l'impatto delle grosse turbine. Gli effetti cumulativi si riferiscono, sostanzialmente, alla presenza di analoghe infrastrutture energetiche in territorio di Villacidro la cui distanza permette in tutti i casi di minimizzarne gli esiti.

Si segnala, come elemento di accresciuta sensibilità dell'area oggetto di intervento, la presenza del Sito di Interesse Comunitario di Monte Mannu.

Per il disegno del sistema di accesso agli impianti verrà sfruttata prevalentemente la viabilità locale esistente, reputata sufficiente ai fini logistici del progetto; pertanto, l'apertura di nuovi tracciati sulle aree agricole e la conseguente modifica della destinazione funzionale del suolo interessato, sarà limitata e tale da non comportare alterazioni sostanziali dell'assetto paesaggistico delle aree campestri.

B.3. **RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE**

La documentazione trasmessa appare esauriente e adeguata ad una corretta valutazione degli impatti; non si ritiene necessaria la richiesta di ulteriori elaborati integrativi.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Dal punto di vista della valutazione degli impatti paesaggistici sulla piccola e media scala non si ravvisano criticità tali da precludere la realizzazione dell'intervento.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che lo scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento così come proposto negli elaborati grafici e relazionali trasmessi, e si richiede documentazione integrativa e una modifica del progetto in riferimento alle maggiori interferenze con le aree archeologiche >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 1380 dell' 11/07/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

<In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota del Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 21966 del 10.06.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito Internet del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 24740 del 04.07.2022, acquisito agli atti della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con prot. n. 25145 del 05.07.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha valutato come l'area interessata dalle opere in progetto sia caratterizzata da forte occupazione antropica con continuità dall'età pre-protostorica a quella storica e connotata da una significativa concentrazione di nuraghi che, "come si evince dove sono state fatte indagini archeologiche mirate, hanno restituito una continuità di vita in fasi del VI-IV secolo a. C. non comune per gli insediamenti nuragici".

Viene rilevato come la posizione proposta per gli aerogeneratori SR06, SR07, SR09, SR10 e SR11 sia estremamente ravvicinata a siti archeologici noti (Nuraghe Bruncu Pubusa con insediamento nuragico e romano a Serrenti; Nuraghe Bruncu Siliqua (A) e insediamento romano; Nuraghe Porcedda a Serrenti; sito di Is Bangius; l'area archeologica di Guttura Marongiu), come il tracciato dei cavidotti interessi non solo carreggiate stradali esistenti ma anche aree non carrate e come non risulti esplicitata l'eventuale necessità di aprire nuove piste o ampliare la carreggiata stradale per il posizionamento degli aerogeneratori.

La suddetta Soprintendenza richiede pertanto che "sia puntualizzato l'impatto sul sottosuolo che avrà il progetto al fine di valutare le misure di archeologia preventiva che questa Soprintendenza dovrà applicare in relazione alle opere; inoltre si richiede un ridimensionamento del progetto, al fine di eliminare la estrema prossimità di alcuni aerogeneratori come descritti nei precedenti paragrafi ai siti archeologici, nonché di eliminare gli impatti visivi maggiori che vengono confermati anche dalle fotosimulazioni".

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio prende atto del fatto che la Soprintendenza territorialmente competente non approvi la realizzazione dell'opera come descritta nel progetto presentato e richieda le suddette varianti e integrazioni agli elaborati progettuali.

Poiché nel richiamato parere la suddetta Soprintendenza ha già rappresentato la necessità di attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, è necessario che, laddove le criticità rilevate in relazione all'esecuzione dell'opera vengano superate dalle eventuali varianti proposte, la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

È quindi indispensabile che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 14, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di

15



cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici >.

SENTITO per le vie brevi il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, il quale ha comunicato, visto il parere della competente Soprintendenza e la documentazione di progetto, di non ravvisare aspetti di competenza.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 18078 del 13/07/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente** con le suddette osservazioni del 13/07/2022 nel richiedere al Proponente alcuni approfondimenti, ha tra l'altro evidenziato le principali criticità e carenze segnalate dai relativi enti competenti, di cui si riportano, tra le altre, le seguenti:

- le aree di installazione degli aerogeneratori ricadono in aree classificate non idonee (aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, terreni irrigati per mezzo di impianti gestiti da Consorzi di Bonifica, fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative fasce di 150 metri vincolate ai sensi dell'art. 143 delle NTA del PPR;
- le opere connesse ricadono in aree classificate non idonee;
- interessamento di aree vincolate paesaggisticamente e la sussistenza di alcune criticità quali la sottrazione di superficie agricola e discontinuità del paesaggio rurale in contrasto con gli articoli 103 e 29 delle NTA del PPR;
- la presenza di usi civici accertati;
- non sono stati considerati tutti progetti di parchi eolici, ubicati a meno di 10 chilometri dall' impianto in esame, presentati in sede di VIA statale e regionale. Nello specifico, non è riportato alcun riferimento agli impianti attualmente in fase di istruttoria di valutazione di impatto ambientale, ricadenti entrambi nei comuni di Guasila (SU) e Samatzai (SU), denominato "Nuraddei", proposto dalla società Green Energy Sardegna 2 srl (V.I.A statale) e "Geniosu", proposto dalla società GRV Wind Sardegna 4 S.r.l. (P.A.U.R.);
- il Servizio Tutela del Paesaggio, con la soprarichiamata nota, ritiene opportuno considerare per l'effetto cumulo anche l'impianto eolico ubicato tra i comuni di Guspini e Pabillonis;

rappresentando al contempo che l'area geografica compresa nel raggio di 10 chilometri dall'area prescelta per la localizzazione dell'impianto è interessata da progetti di altri impianti eolici autorizzati e non ancora realizzati o attualmente in fase di istruttoria VIA di competenza statale e regionale, in particolare:

- parco eolico "Santu Mali" costituito da 10 erogeneratori con potenza complessiva di 32 MW comprensivo delle opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nei comuni di Villacidro e Serramanna, proposto dalla Società DAS Villacidro S.r.l.;
- parco eolico "Ermosura" costituito da sette aerogeneratori, con potenza complessiva di 29,4 MW comprensivo delle opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nei comuni di Serramanna, Villacidro e Villasor proposto dalla Società GRVDEP Energia S.r.l. sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale attualmente in istruttoria;
- parco eolico "Nuraddei" nei comuni di Samatzai e Guasila, costituito da 9 aerogeneratori, con potenza complessiva di 50,4 MW, proposto dalla Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l., sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale attualmente in istruttoria;
- parco eolico "Geniosu" nei comuni di Guasila e Samatzai, costituito da sette aerogeneratori di potenza 4,2 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 29,4 MW, proposto dalla Società GRV Wind Sardegna 4 S.r.l. sottoposto a Procedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) e attualmente in istruttoria.

16



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022

CONSIDERATO che l'Ufficio territorio e patrimonio – *Sezione Servitù e Limitazioni* del Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea, con nota prot. n. M_D_ABA001_REG2022_0029967 del 21/06/2022, visti gli elaborati progettuali pubblicati sul sito web del Ministero della transizione ecologica, ha riscontrato che tre degli undici aerogeneratori di progetto (identificati dai codici SM-04, SM-05 e SM-07) ricadrebbero all'interno dell'impronta della Superficie di Avvicinamento dell'aeroporto militare Decimomannu, in violazione delle prescrizioni dell'art. 3, comma 3, del Decreto 19/12/2012, n. 258 del Ministero della difesa che vieta la realizzazione di impianti eolici nelle aree site all'interno della zona di traffico dell'aeroporto e nelle aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento, ed ha pertanto espresso "... *parere negativo ... alla realizzazione dell'opera in parola nella configurazione proposta, significando che, al fine dell'eventuale rivisitazione del presente atto, dovrà essere avanzata la proposta di un differente posizionamento dei citati tre aerogeneratori, in aree esterne alle superfici di delimitazione degli ostacoli dell'aeroporto di Decimomannu ...*".

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future.* 2. *Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione*") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto del paesaggio storico entro il quale si collocano aree ed emergenze archeologiche, in particolare nei territori di Serrenti e di Furtei, nei quali la vicinanza degli aerogeneratori è particolarmente significativa (Nuraghe Bruncu Pubusa con insediamento nuragico e romano a Serrenti, distante circa 442 metri a sud dell'aerogeneratore SR06; area Nuraghe Bruncu Siliqua (A) e insediamento romano, distante circa 372 metri a nord dall'aerogeneratore SR07 e 760 metri a sud-est dall'aerogeneratore SR09; Nuraghe Porcedda a Serrenti, distante circa 350 metri a est dall'aerogeneratore SR10; sito di Is Bangius, (decreto del 31/10/1985), posto a circa 225 metri dal cavidotto, noto in letteratura per aver restituito un importante quantitativo di ceramica di importazione del VI secolo a. C., unitamente ad altri materiali che attestano l'esistenza di un sito pluristratificato. Estremamente ravvicinata all'area di posizionamento degli aereogeneratori è l'area archeologica di Guttura Marongiu, che dista circa 250 metri dall'aereogeneratore_SER 11 come indicato dalla competente Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale del 4/07/2022. Si evidenzia inoltre la vicinanza alle terme romane di Santusangius a Serrenti, distanti circa 654 metri a ovest dall'aerogeneratore SR07 del parco eolico e limitrofo ai cavidotti per gli aerogeneratori SR07 e SR09.

CONSIDERATO che i *nuraghi* sono costruzioni singolari, tipiche e distintive della civiltà nuragica che presentano, in generale, caratteristiche strutture a torre con camera (o camere, a seconda della tipologia) interna coperta da volta a falsa cupola o *tholos* e che sono pertanto una manifestazione tipologica peculiare della sola regione Regione Sardegna, pertanto diventa ancora più necessario preservare il carattere di eccezionalità delle predette costruzioni, anche dal punto di vista del relativo contesto di giacenza a valenza culturale e paesaggistica.



(Tavola di progetto delle emergenze archeologiche elaborata dal Proponente, in evidenza in rosso i siti archeologici)

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il progetto di cui trattasi ha messo in luce la presenza di numerosi beni di interesse archeologico nell'area interessata dal progetto di cui trattasi (vedi il relativo parere endoprocedimentale

[Handwritten signature]



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

[Handwritten mark]

della SABAP del 4/07/2022 sopra integralmente riportato). In particolare, il suddetto elenco di beni archeologici esprime la vastità e la complessità del contesto di giacenza che caratterizza il paesaggio occupato dal nuovo impianto eolico, considerando anche che per costante giurisprudenza, le medesime richiamate dichiarazioni di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 assumono, nel caso di riconosciuto interesse archeologico delle relative aree, anche la connotazione di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m), del medesimo decreto legislativo e, pertanto, di un interesse paesaggistico la cui tutela deve essere altresì garantita secondo la specifica valenza.

CONSIDERATO che la ricchezza di interesse culturale dell'area individuata per la realizzazione del progetto di cui trattasi è d'altronde dimostrata e riconosciuta anche dall'elaborato progettuale denominato redatto dal Proponente denominato "*Carta del potenziale archeologico*" (cfr. elaborato con codice C20010S05-VA-PL-12-01) in cui lo stesso impianto appare collocato all'interno di un areale caratterizzato dalla presenza diffusa di beni e che l'interesse culturale e anche paesaggistico di tali beni culturali archeologici rappresentano le altrettante qualità culturali del sito prescelto per la realizzazione del nuovo impianto eolico il quale si configurerebbe come attrattore dissonante per la sua conservazione tale quale fin qui pervenuto, a causa delle stesse dimensioni fuori scala degli aerogeneratori (altezza al tip 206 metri, cfr. p. 21 del SIA) rispetto a qualsiasi altra struttura storica del suo intorno territoriale.

CONSIDERATO che la complessità e rilevanza culturale e paesaggistica dell'area, come anche la connessione esistente tra i diversi beni culturali individuati durante l'istruttoria compiuta dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio è rappresentata da quanto riportato dal medesimo Ufficio del Ministero della cultura nel proprio parere endoprocedimentale del 4/07/2022 al paragrafo A1 b con riferimento al patrimonio culturale archeologico.

CONSIDERATO quindi che emerge un quadro caratterizzato da una presenza capillare di evidenze archeologiche che, al di là del dato puntuale, costituiscono una rete territoriale ancora perfettamente individuabile e fortemente caratterizzante il paesaggio storico della Regione Sardegna.


CONSIDERATO che il parco eolico si inserisce in un'area che vanta una continuità dall'età pre-protostorica all'età storica e che risulta di particolare interesse il dato dei Nuraghi che tra il territorio di Serrenti e quello di Furtei mostrano una concentrazione importante e maggiore rispetto ai comuni limitrofi e soprattutto, dalle indagini archeologiche svolte, risulta una continuità di vita in fasi del VI-IV secolo a.c. non comune per gli insediamenti nuragici come anche non sufficientemente chiara per l'archeologia e pertanto di grande valore storico-archeologico qualora scientificamente indagate.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è, quindi, connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.



• Punto di vista F89.2 Nord-Ovest – Serrenti – AREA ARCHEOLOGICA BRUNCU SILIQUA

○ IMPIANTO VISIBILE




Stato di fatto del F89.2



Fotosimulazione del F89.2

- Punto di vista F82 – Serrenti – NURAGHE PORCEDDA

- IMPIANTO VISIBILE



Stato di fatto del F82



Fotosimulazione del F82

- Punto di vista F90.2 Nord-Ovest – Serrenti – SANTUSANGIUS



Fotosimulazione dal punto di ripresa 90.2

CONSIDERATO che la geomorfologia prevalentemente pianeggiante del territorio a Samassi e Serrenti rende necessariamente significativa l'interferenza visiva dei beni archeologici con gli aerogeneratori posizionati a breve distanza.

CONSIDERATO che all'interno del *buffer* di sette chilometri rientrano ulteriori progetti agrofotovoltaici, fotovoltaici ed eolici in valutazione statale, tra gli altri quelli identificati con ID 8361, 7810, 7486, 7859 come anche ulteriori impianti al momento privi di codice identificativo del Ministero della transizione ecologica (MiTE).

CONSIDERATO che l'impianto eolico oggetto della presente valutazione come sopra evidenziato si pone a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico, tanto da risultare l'elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza e che ulteriori accentuazioni dell'alterazione del contesto paesaggistico di riferimento derivano anche dalla segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo che potrebbe comportare ulteriori forme di alterazione del contesto di evidente naturalità paesaggistica.

CONSIDERATO che il Proponente nel SIA dichiara che ogni turbina sarà equipaggiata con un per la segnalazione aerea notturna consistente nell'utilizzo di una luce rossa da installare sull'estradosso della navicella dell'aerogeneratore e che non risultando essere stati predisposti dal Proponente specifiche raffigurazioni, si ritiene di poter fare comunque riferimento ad altri progetti di identica tipologia, ugualmente in valutazione di impatto ambientale di competenza statale, al fine di evidenziare come la relativa realizzazione (benché richiesta da specifiche normative non derogabili) si configuri quale elemento in grado di alterare il naturale fondo notturno che costituisce anch'esso il contesto di giacenza dei beni culturali sopra richiamati che anche in questo caso è oggetto di tutela al pari delle visioni godibili nella fase diurna:



(modello di illuminazione notturna di un aerogeneratore tratto dall'elaborato integrativo progetto codice MiTE-CreSS ID_VIP 5471 - "Relazione segnalazione cromatica e luminosa per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" - p. 15)

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Soprintendenza Speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai

22



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022

sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ... b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi ricade comunque in area compresa nei buffer di sette chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e che pertanto l'area di progetto non è da considerarsi idonea, in particolare, come sopra evidenziato, diverse emergenze archeologiche sono estremamente vicine ad alcuni aerogeneratori nell'ordine di centinaia di metri.



In arancione l'individuazione dei buffer di 7 chilometri - (Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR)

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si qualifica quale nuovo intervento autonomo rispetto all'esistente impianto eolico indicato dal Proponente nel SIA e denominato "Villacidro e San Gavino

Monreale" (cfr. p. 374 del SIA), distante circa novemilaottocento metri dall'aerogeneratore più vicino.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori proposti con il presente impianto denominato "SAMASSI SERRENTI" non possono essere considerati come collocati nel "sito degli impianti eolici esistenti".

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA, si rileva la capacità degli aerogeneratori proposti di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro dei beni culturali coinvolti, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se il progetto per come proposto ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto genera inevitabilmente una alterazione percettiva del contesto su cui insiste anche per le sole caratteristiche insite nello stesso impianto.



Stato di fatto del F50



Fotosimulazione del F50




MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022



FOTOSIMULAZIONE PF 48



CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto eolico di cui trattasi si colloca come elemento estraneo rispetto al contesto su cui insiste, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 metri) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nelle medesima aree, costituisce una frammentazione del paesaggio esistente, il cui godimento pubblico è ancora assicurato dai punti di vista dell'area di intervento, e che, di conseguenza non consentono di valutare favorevolmente la compatibilità ambientale del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'area di impianto è caratterizzata dalla presenza nelle vicinanze di un'area ZSC ITB042234 - Monte Mannu -Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)", posta a circa 1,3 chilometri di distanza dagli aerogeneratori SR07 e SR11 più vicini alla predetta area.

CONSIDERATO che, diversamente da quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, per il progetto di cui trattasi il Proponente non ha considerato alternative localizzative di progetto rispetto alle quali comparare quella qui in valutazione, in particolare non si è dato riscontro a quanto riportato all'articolo 22, comma 1, lettera d) ossia "... una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali ...".

CONSIDERATO inoltre, che il Proponente non ha indicato gli impatti ambientali significativi e negativi del progetto derivanti dalla vulnerabilità degli aerogeneratori ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione e che di conseguenza non sono state previste le misure necessarie per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi che potrebbero minacciare l'integrità del cospicuo patrimonio culturale archeologico, come tra l'altro indicato dal D. Lgs. 152/2006,

fenomeni vibrazionali che possono essere generati dalle attività di cantiere e alla relativa realizzazione e messa in opera dell'impianto eolico.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti per il presente procedimento da Sorgenia Renewables S.r.l.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 4/07/2022 sopra integralmente trascritto, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, nel proprio parere endoprocedimentale del 4/07/2022 riporta che la documentazione trasmessa dal Proponente appare esauriente e adeguata per una corretta valutazione degli impatti, non ritenendo necessaria la richiesta di ulteriori elaborati integrativi.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, nell'esprimere parere negativo al progetto di cui trattasi, richiede una modifica progettuale al fine di prevenire e ridurre le maggiori interferenze con le aree archeologiche e che, di conseguenza, il nuovo progetto dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, sebbene la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, nel proprio parere di competenza abbia riportato di non ravvisare particolari criticità dell'intervento alla piccola e media scala per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, tuttavia, dalla disamina della Scrivente si evidenziano comunque alla vasta scala possibili impatti significativi e negativi generati dal progetto in esame sul paesaggio per le motivazioni sopra riportate.

ACQUISITE le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 4/07/2022.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

SENTITO il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"*, all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, *"... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e*

27



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022



per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...”.

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: “... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...”).

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che “... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...”. La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che “... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...”.

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale lato sensu inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”, introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: “Art. 12 - *Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee* - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,». Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: “ART. 22 - *(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)* - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti

28



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

18/07/2022


disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, la cui vasta presenza in materia di beni archeologici è documentata nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi dal parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 4/07/2022, sopra integralmente riportato e fatto proprio con il presente parere tecnico istruttorio.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 4/07/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP dell'11/07/2022 sopra riportato; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP il 6/07/2022; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, per quanto di competenza, relativamente al **Progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Samassi-Serrenti" costituito da n. 11 aereogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, nei comuni di Samassi e Serrenti con stazione di trasformazione nel comune di Sanluri ed opere accessorie nei comuni di Samassi, Serrenti, Furtei e Sanluri**, ricadente nella Provincia del Sud Sardegna **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, comprese le relative opere accessorie e connesse.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi La Rodca

